



Sentenza n.

46/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini

Presidente

Marco Scognamiglio

Primo referendario relatore

Annalaura Leoni

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63295 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig. Federico Gerardo DI Biase, nato a Prato (PO) IL 7 novembre 1988, residente in Montemurlo (PO) via Sibilla Aleramo n.11 interno n.1, Cod. Fisc. DBSGRD88S07G999U, titolare della ditta individuale Geroengine con sede in via Spartaco Lavagnini, 84 – AGLIANA (PT), partita IVA 02165030970, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Bartolini (BRT RRT 64E27 G999X) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto difensore: robertobartolini@pec.avvocati.prato.it;

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 9 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario Simonetta Agostini: il relatore Primo Referendario Marco Scognamiglio, il Sostituto Procuratore Generale Elena Di Gisi, l'avv. Roberto Bartolini per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 10 novembre 2025, la Procura ha convenuto in giudizio Federico Gerardo Di Biase, in qualità di titolare della ditta titolare della ditta individuale (attiva) Geroengine, chiedendone la condanna al risarcimento del presunto danno, quantificato da parte attrice in 19.600,00 euro, in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi fino al momento del soddisfo.

1.1. La Procura rappresenta di aver acquisito notizia del danno il 19 maggio 2022, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, in relazione a una presunta indebita percezione di contributi pubblici, con riferimento ad alcune pratiche di finanziamento presentate da un'unica società di consulenza, la Debut Italia S.r.l.

Sarebbe emerso, secondo l'accusa, un collaudato sistema attraverso il quale i responsabili della società sarebbero stati in grado di far ottenere alla propria clientela i suddetti fondi pubblici mediante l'accurata predisposizione di documentazione solo formalmente corretta, talvolta falsa, comunque idonea a superare i vincoli del bando.

L'istruttoria condotta dalla Procura erariale permetterebbe di accertare che, tra i clienti della Debut, vi fosse anche il convenuto, la cui impresa individuale risultava beneficiaria di un contributo concesso nell'ambito del bando "Creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali", approvato con decreto dirigenziale del 22 agosto 2018. Tale contributo veniva concesso, con delibera del 5

settembre 2019, per un importo complessivo pari a 24.500,00 euro, a fronte di un investimento ammissibile pari a 37.500,00 euro. Il soggetto gestore accreditava quindi all'impresa l'importo di 19.600,00 euro a titolo di anticipo. Successivamente, veniva avviato un procedimento di revoca nei confronti dell'impresa individuale, a causa della mancata rendicontazione del progetto d'investimento entro il termine previsto.

Secondo la Procura, la vicenda oggetto del presente giudizio configurerebbe una responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici da parte del convenuto.

1.2. Parte attrice ritiene che il comportamento del convenuto debba ritenersi antigiusuristico, in quanto contrario alle condizioni previste dal bando, il quale imponeva specifici obblighi ai beneficiari, tra cui la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese e l'utilizzo effettivo dei fondi per le finalità dichiarate.

Dalla ricostruzione accusatoria emergerebbe invece che il convenuto avrebbe violato in maniera manifesta tali obblighi, omettendo di realizzare il progetto nei tempi previsti e di restituire le somme ricevute, nonostante l'intervenuta decadenza del finanziamento.

Secondo la prospettazione del Pubblico Ministero contabile, tale condotta sarebbe stata attuata con dolo, ovvero con piena consapevolezza dell'illegittimità dell'azione. Sussisterebbe inoltre un nesso causale diretto tra la condotta del convenuto e il danno subito dall'ente pubblico, il quale costituirebbe una conseguenza immediata e diretta dell'indebita percezione del contributo.

1.3. La Procura, nell'atto di citazione, quantifica il danno in 19.600,00

euro, già a ruolo, fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze.

2. Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, sostenendo di aver effettivamente destinato la somma ricevuta all'acquisto di beni strumentali, necessari per l'avvio e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Ha inoltre evidenziato l'esistenza di una procedura di recupero già in corso, ragion per cui non potrebbe legittimamente disporsi una condanna che si risolva in un duplice prelievo a suo carico.

3. All'udienza di discussione, le parti hanno integralmente confermato le conclusioni già rassegnate; in particolare, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda, evidenziando che la documentazione contabile prodotta dalla difesa, pur attestando un'attività aperta e funzionante, non consente di riconciliare le spese con il contenuto progettuale; la difesa del convenuto ha evidenziato come le somme siano state utilizzate per la propria attività, ma la società Debut non abbia debitamente assistito nella attività di rendicontazione delle medesime.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa erariale trae origine da una vicenda di illecita percezione di contributi pubblici, riconducibile a una serie di finanziamenti gestiti con il concorso operativo della medesima società di consulenza, nell'ambito di un sistema fraudolento fondato su documentazione solo apparentemente conforme, ma in realtà

sostanzialmente inidonea a soddisfare i requisiti previsti dai bandi.

In tale contesto, il convenuto – cliente della predetta società e beneficiaria di un contributo pari a 24.500,00 euro – ha percepito un anticipo pari a 19.600,00 euro, per mandata rendicontazione e omettendo la restituzione delle somme indebitamente ricevute in seguito a revoca del finanziamento.

Sulla base di tali elementi, la Procura contabile ha configurato a carico del convenuto una ipotesi di responsabilità amministrativa per indebita percezione di fondi pubblici, ritenendo la condotta in evidente contrasto con gli obblighi assunti nell’ambito del programma agevolativo.

2. La domanda attorea risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di 19.600,00 euro.

2.1. È ormai principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, ove l’esborso trovi origine in provvidenze pubbliche finalizzate alla promozione dello sviluppo economico o sociale.

2.2. Nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita in atti – in particolare dell’esito delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza – risulta accertata l’esistenza di un sistema di illecita percezione di contributi pubblici, in relazione a domande di finanziamento formalmente presentate da diversi soggetti, ma tutte riconducibili, per quanto attiene alla redazione della documentazione e alla gestione operativa, alla medesima società

di consulenza.

Dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge la configurazione di un vero e proprio *modus operandi*, sistematico e collaudato, mediante il quale i vertici della predetta società prestavano la propria opera professionale al fine di facilitare l'ottenimento di fondi pubblici da parte dei propri clienti, mediante la predisposizione di documentazione solo apparentemente conforme ai requisiti di legge, in taluni casi recante dati non veritieri, comunque idonea ad aggirare le condizioni sostanziali previste dai bandi di concessione.

Tra i beneficiari dell'attività di consulenza figura, in maniera documentalmente accertata, anche il convenuto, la cui impresa individuale ha ottenuto un contributo a valere sul bando denominato "Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 – azione 3.5.1", approvato con decreto dirigenziale del 22 agosto 2018.

L'agevolazione pubblica, concessa con delibera del 4 giugno 2020, ammontava complessivamente a 24.500,00 euro, a fronte di un investimento ritenuto ammissibile per l'importo di 37.500,00 euro. A seguito della concessione, l'ente gestore procedeva ad accreditare alla ditta individuale del convenuto una somma pari a 19.600,00 euro a titolo di anticipazione sul contributo.

Tuttavia, la successiva istruttoria amministrativa ha accertato il mancato rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario, per mancata rendicontazione delle spese sostenute a valere sul progetto; in conseguenza di ciò, veniva avviato nei confronti dell'impresa un procedimento di revoca della concessione.

2.3. La condotta tenuta dal convenuto deve pertanto qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli previsti dal bando, che imponeva specifici obblighi di rendicontazione, realizzazione progettuale e destinazione vincolata delle somme ricevute.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, deve escludersi che la condotta del convenuto sia stata meramente colposa, dovendo al contrario affermarsi il dolo eventuale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la responsabilità amministrativo-contabile per scorretta gestione di fondi pubblici può ben fondarsi anche sul dolo eventuale, forma peraltro più ricorrente poiché, diversamente dal dolo penalistico intenzionale, le condotte dannose per l'erario mirano non a nuocere consapevolmente alle finanze pubbliche, ma a conseguire un vantaggio personale, in violazione dei principi di efficienza ed economicità della spesa (Sez. III App., sent. 12 luglio 2024, n. 193).

Il convenuto ha anteposto la prospettiva di un vantaggio economico immediato – il percepire un ingente anticipo senza un'immediata controprestazione – all'obbligo di diligenza e correttezza che incombe su chiunque gestisca denaro pubblico. Pur pienamente consapevole della provenienza pubblica dei fondi, ha scelto di affidarsi in modo acritico e totale alla società di consulenza, così accettando il rischio concreto di arrecare un nocumento alla finanza pubblica. Va quindi altresì richiamata la giurisprudenza contabile che ha affermato come il dolo eventuale si configuri ogniqualvolta l'agente preveda la concreta e significativa possibilità del verificarsi dell'evento dannoso e, ciò

nonostante, si determini ad agire, aderendo psicologicamente all'evento per il caso in cui esso si produca (Sez. I App., 12 settembre 2024, n. 214).

Il convenuto, ben consapevole delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli della propria condotta, ha accettato tale rischio pur di conseguire il proprio vantaggio economico, mostrando un atteggiamento soggettivo pienamente riconducibile al dolo eventuale.

2.5. Sussiste infine, con carattere di evidenza, il nesso di causalità immediata e diretta tra la condotta del convenuto e il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica, pregiudizio che si concretizza nell'indebita sottrazione di risorse pubbliche, distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate.

2.6. Deve, inoltre, osservarsi che l'avvio, da parte dell'Amministrazione danneggiata, di autonome iniziative di recupero delle somme indebitamente percepite – nella specie, mediante la revoca del finanziamento e la successiva iscrizione a ruolo del credito residuo – non preclude né limita la concorrenza dell'azione risarcitoria esercitata dinanzi a questa Corte.

I due rimedi perseguono finalità tra loro complementari ma non sovrapponibili: l'azione amministrativa mira al recupero del credito secondo le ordinarie regole del rapporto obbligatorio, mentre l'azione di responsabilità ha natura pubblicistica e tende alla reintegrazione del danno erariale in quanto lesione dell'interesse generale al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Ne deriva che la pendenza o l'esito delle procedure di riscossione

coattiva non elide la funzione di accertamento propria di questo giudice, né esclude la possibilità di pronunciare condanna nei confronti del responsabile per la quota di danno non ancora reintegrata.

In tale prospettiva, l'eventuale successivo recupero, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo e oggetto della presente pronuncia potrà essere fatto valere dal convenuto in sede esecutiva, ai fini della riduzione dell'importo dovuto, in ossequio al principio della effettiva e non duplicata reintegrazione del pregiudizio erariale.

2.7. Il danno erariale accertato in giudizio deve essere determinato nell'importo di 19.600,00 euro, somma che rappresenta il debito dovuto dal convenuto alla Regione Toscana.

2.8. Gli interessi legali e gli altri accessori di legge devono essere computati a decorrere dalla data del 30 settembre 2020, data di accredito dell'anticipo, in cui si è concretizzato il danno erariale.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- condanna il convenuto al risarcimento del danno, in favore della Regione Toscana, di 19.600,00 euro, oltre rivalutazione e interessi a decorrere dal 30 settembre 2020 e fino all'integrale soddisfo;

- condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 159,69 (Centocinquantanove/69)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

in esito alla pubblica udienza del 9 aprile 2026

Il Giudice estensore

Il Presidente

Marco Scognamiglio

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/05/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente